



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 DEL 06/12/2021

OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2020 EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100

L'anno **duemilaventuno**, addì **sei**, del mese di **dicembre** alle ore **venti** e minuti **quaranta**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PRIMA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
MARTINO SILVANA	Sindaco	X	
D'HERIN KATIA	Vice Sindaco	X	
ROSSI EDDA ANNA	Consigliere	X	
ALESSI TERESA	Consigliere		X
SCARANO ERMIDA	Consigliere	X	
RAVO ROBERTO	Consigliere	X	
SECCAFIEN ETTORE	Consigliere		X
THIEBAT CRISTIAN	Consigliere		X
MAZZINA FRANCO CARLO ANDREA	Consigliere	X	
JACQUEMET DEBORAH FRANCESCA ALBINA	Consigliere		X
GRIVON MICHEL	Consigliere	X	
Totale		7	4

I consiglieri assenti: Seccafien Ettore, Thiebat Cristian, Jacquemet Deborah sono considerati assenti ingiustificati; Alessi Teresa è considerata assente giustificata.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MORELLI LAURA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MARTINO SILVANA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2020 EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, emanato in attuazione dell'articolo 18, della legge 7 agosto 2015, n. 124, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, e in particolare:

- l'articolo 20, comma 1, *"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."*;
- l'articolo 20, comma 2 del T.U.S.P. *"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4"*
- l'articolo 20 comma 3 *"I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114](#) e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."*

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.09.2017 con la quale si approvava la revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'ex articolo 24, D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 19.12.2018 con la quale si approvava la revisione ordinaria delle partecipate detenute al 31.12.2017 ai sensi dell'ex articolo 20, D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 11.12.2019 con la quale si approvava la revisione ordinaria delle partecipate detenute al 31.12.2018 ai sensi dell'ex articolo 20, D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 16.12.2020 con la quale si approvava la revisione ordinaria delle partecipate detenute al 31.12.2019 ai sensi dell'articolo 20, D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100;

ATTESO CHE, ai sensi del predetto T.U.S.P.,

- le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. (cfr. art. 4, c.1);
- fermo restando quanto sopra indicato, le pubbliche amministrazioni possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero:
 - a) "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

nonché al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

- ai sensi dell'articolo 26 del T.U.S.P., comma 12-quater, per le società di cui all'articolo 4, comma 7, *(partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili)*, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto stesso;
- la revisione ordinaria è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 5, c.4, T.U.S.P.

RILEVATO CHE, a seguito dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2020, invariate alla data della presente, istruito dagli uffici competenti in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, e nel dettaglio:

- Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop. in misura pari al 1,19%;
- IN.VA. S.p.A. in misura pari al 0,0098%;

è emerso che le partecipazioni dell'Ente sono ammesse dal dettato legislativo vigente, come evidenziato nella relazione tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale e

pertanto l'Ente non è tenuto a intraprendere alcuna attività di razionalizzazione, fusione o soppressione delle medesime;

DOPO breve discussione;

CON il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

CON il parere favorevole in tema di legittimità della proposta, ad opera del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni;

CON VOTAZIONE unanime favorevole espressa in forma palese.

D E L I B E R A

1. di dare atto della ricognizione delle società partecipate effettuate dalla quale emerge che le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31.12.2020, invariate alla data della presente e nel dettaglio:
 - o Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop. in misura pari al 1,19%;
 - o IN.VA. S.p.A. in misura pari al 0,0098%;sono tutte ammesse dal dettato legislativo vigente e che pertanto l'Ente non è tenuto a intraprendere alcuna attività di razionalizzazione, fusione o soppressione delle medesime;
2. di approvare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'art. 20 del T.U.S.P. e la relazione tecnica individuata nel documento alla Sez. III, allegato al presente provvedimento – insieme con la documentazione ad esso correlata - quale parte integrante (all.1);
3. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. di stabilire altresì che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia trasmesso con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni con L. 114/2014 rendendolo disponibile alla struttura competente del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 20 comma 3 e 15 del T.U.S.P.;
5. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 20 comma 3 e 5 del T.U.S.P.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
MARTINO SILVANA

LA SEGRETARIA COMUNALE
MORELLI LAURA

Deliberazione in